



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 32 del 06/03/2014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE UFFICIO PROGRAMMAZIONE POLITICHE ENERGETICHE,
VIA E VAS 11 febbraio 2014, n. 52

D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica - Piano di Lottizzazione del Comparto 4 del PRG di Lequile - Autorità Procedente: Comune di Lequile (LE).

L'anno 2014 addì 11 del mese di Febbario in Modugno (Bari), presso la sede dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente, la Dirigente dell'Ufficio Programmazione, Politiche Energetiche, V.I.A. e V.A.S., sulla scorta dell'istruttoria tecnico-amministrativa effettuata dall'ing. Rossana Racioppi funzionaria del medesimo Ufficio, ha adottato il seguente provvedimento.

PREMESSO che:

con nota prot. n. 11677 del 17.10.2012 acquisita al prot. n. 8960 del 29.10.2012 del Servizio Ecologia, il Comune di Lequile (LE) - Sezione Urbanistica - presentava istanza di verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione del Comparto 4, allegando, in formato cartaceo, i seguenti elaborati:

- Copia Deliberazione C.C. n. 16 del 21.06.2012;
- Tav. 1 - Ubicazione su P.R.G., Aerofotogrammetrico, Ortofoto;
- Tav. 2 - Stralcio catastale con elenco particellare e perimetrazione;
- Tav. 3 - Viabilità e Servizi catastale;
- Tav. 4 - Zonizzazione e Dimensionamento;
- Tav. 5 - Lottizzazione;
- Tav. 6 - Viabilità su Catastale e Piano Quotato;
- Tav. 7 - Stralcio Planimetria di Progetto e Profili;
- Tav. 8 - Sezioni e Arredo Urbano;
- Tav. 9 - Tipologie Edilizie T1, T2 e T3;
- Tav. 10 - Tipologie Edilizie T4;
- Tav. 11 - Tipologie Edilizie T5, T5a e T5b;
- Tav. 12 - Planovolumetria;
- Tav. 13 - Schema Rete Fogna nera;
- Tav. 14 - Schema Rete Idrica;
- Tav. 15 - Schema Impianto Illuminazione Stradale;
- Tav. 16 - Relazione Illustrativa ed Analisi dei Costi;
- Tav. 17 - Elenco ditte "Zona 1" - Elenco ditte "Zona 2";
- Tav. 18 - Elenco lotti;
- Tav. 19 - Norme Tecniche di Attuazione;
- Tav. 20 - Relazione Reti Impianti Tecnologici;

- Tav. 21 - Relazione Paesaggistica;
- Tav. 22 - Verifica Compatibilità P.U.T.T./P;
- Tav. 23 - Rapporto Preliminare di Verifica di Assoggettabilità V.A.S.;
- Tav. 24 - Documentazione Fotografica;
- Tav. 25 - Schema Convenzione;
- Tav. 26 - Relazione Geologica;
- Tav. 27 - Relazione tecnica ai fini dell'applicazione della Legge 13/08;

l'Ufficio Programmazione politiche energetiche, VIA e VAS, con nota n. 9027 del 30.10.2012, chiedeva al Comune di Lequile di trasmettere la documentazione prodotta anche su supporto informatico, per consentire l'avvio delle consultazioni previste dall'art. 12 del D.lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

il Comune di Lequile, con nota prot. n. 12518 del 09.11.2012 acquisita al prot. n. 10404 del 12.12.2012 del Servizio Ecologia, riscontrava trasmettendo la documentazione anche su supporto informatico; con nota prot. n. 10664 del 20.12.2012 questo Ufficio, ai fini della consultazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., comunicava la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale alla Qualità dell'Ambiente della documentazione ricevuta ai seguenti soggetti con competenza ambientale:

- Regione Puglia - Servizio Assetto del Territorio (Ufficio Attuazione Pianificazione Paesaggistica), Servizio Urbanistica, Servizio Reti e Infrastrutture per la Mobilità, Servizio Ciclo dei Rifiuti e Bonifiche, Servizio Tutela delle Acque;
- Autorità di Bacino della Puglia;
- Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente (ARPA Puglia);
- Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Puglia;
- Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Lecce, Brindisi e Taranto;
- Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia;
- Ufficio Struttura Tecnica Provinciale (Genio Civile) di Lecce;
- Provincia di Lecce - Settore Lavori Pubblici e Mobilità, Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica;
- Azienda Sanitaria Locale di Lecce;

nella stessa nota si raccomandava di inviare, nel termine di 30 giorni, eventuali pareri in merito alla assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;

l'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 324 del 09.01.2012, acquisita al prot. n. 841 del 29.01.2013 del Servizio Ecologia, trasmetteva la nota prot. n. 13732 del 22.11.2012 indirizzata direttamente all'Amministrazione comunale di Lequile: in tale missiva si rappresentava che "l'intervento in oggetto non ricade in area perimetrata in virtù dell'annullamento del PAI operato dalla sentenza n. 127/09 del 24.06.2009 emessa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche. Pertanto non è dovuto il rilascio del parere di conformità al PAI. Tuttavia si rammenta che è in corso l'iter per la riapprovazione del PAI nel territorio comunale, con l'attivazione di uno specifico tavolo tecnico. Dagli studi effettuati dalla stessa Autorità, risulta che l'area oggetto di lottizzazione è interessata da un grado di pericolosità molto elevato che pregiudicherebbe le trasformazioni previste. Infine sono in corso i lavori di fognatura pluviale per i quali si è in attesa del collaudo tecnico-amministrativo e dello studio idraulico che ne contempli l'effetto del territorio, al fine di valutare gli effetti sulle pericolosità idrauliche nell'ambito del tavolo tecnico prima indicato";

con nota prot. n. 693 del 18.02.2013, acquisita al prot. n. 2191 del 27.02.2013 del Servizio Ecologia, l'Ufficio Pianificazione della mobilità e dei trasporti dell'Assessorato Infrastrutture Strategiche e Mobilità della Regione Puglia riferiva che "gli interventi previsti non presentano interferenze con atti di programmazione/pianificazione di competenza del Servizio scrivente";

con nota prot. n. 2013/0024068 del 11.02.2013, acquisita al prot. n. 2204 del 28.02.2013 del Servizio Ecologia, il dipartimento di prevenzione della ASL di Lecce riteneva "che il Piano in oggetto possa essere escluso dal procedimento di Valutazione Ambientale Strategica a condizione che non venga

compromessa la continuità idraulica ed il deflusso delle acque meteoriche garantendo la sicurezza idraulica e che sia verificata la compatibilità dell'intervento proposto con quanto contenuto nelle norme tecniche di attuazione del PAI. [...] Per quanto concerne le valutazioni inerenti i requisiti igienico-sanitari degli edifici, si rimanda al parere che verrà espresso da parte di questo Servizio nella fase di procedura di approvazione del progetto dell'opera in argomento”;

la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota prot. n. 2738 del 15.02.2013 acquisita al prot. n. 2676 del 14.03.2013 del Servizio Ecologia, riferiva di aver provveduto, con propria nota prot. n. 20698 del 16.11.2012, a richiedere un'integrazione documentale sul progetto di che trattasi e una certificazione attestante l'esistenza di vincoli e aree tutelate per legge ai sensi degli artt. del D.L.vo n. 42 del 22.01.2004;

con nota prot. n. 1299 dell'8.03.2013 acquisita al prot. n. 2871 del 18.03.2013 di questo Servizio, il Servizio Tutela delle Acque della Regione Puglia comunicava che “le aree di progetto catastalmente insistono nei Fogli n. 5 e n. 6, che ricadono interamente nelle ‘aree soggette a tutela quali-quantitativa’ del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA)” e il Rapporto Preliminare Ambientale non riferisce dell'avvenuta verifica di coerenza del suddetto Piano con il Piano di Tutela delle Acque; inoltre nella stessa nota si rappresentava quanto segue:

- in relazione al trattamento dei reflui, verificato che l'insediamento è sito all'interno dell'agglomerato di San Cesario di Lecce, è d'obbligo che le acque reflue siano collettate alla rete cittadina esistente;
- in relazione al trattamento delle acque meteoriche bisogna attenersi alla normativa regionale in materia (guida del PTA “Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia”) nonché al Decreto del Commissario delegato n. 282 del 21.11.2013 e all'appendice A1 al Piano Direttore - Decreto del Commissario Delegato n. 191 del 16.06.2002;

- in riferimento alle politiche di risparmio idrico e di eventuale riuso è consigliabile, in considerazione della presenza di vaste aree a verde, il recupero e il riutilizzo delle acque meteoriche trattate;

con nota prot. n. 4454 del 13.05.2013, acquisita al prot. n. 5065 del 27.05.2013 di questo Servizio, il Comune di Lequile - Sezione Urbanistica -, in riferimento al “Piano di Lottizzazione del Comparto 4”, inviava una modifica progettuale del Piano in oggetto allegando la seguente documentazione:

- Tav. 1 - Area d'Intervento su Ortofoto Planimetria PLC adottato in data 21.06.2012;
- Tav. 2 - Proposta Progettuale su Aerofotogrammetrico, proposta Progettuale su Ortofoto, confronto Tabelle Indici Urbanistici Tipologie Edilizie;
- Relazione Tecnica;
- copia della Deliberazione C.C. n. 14 del 30.04.2013;
- nota del Presidente del C.d.A. del Consorzio già acquisita al prot. n. 3607 dell'11.04.2013 del Comune di Lequile;

con nota del 17.06.2013, acquisita al prot. n. 6186 del 24.06.2013 di questo Servizio, il Consorzio del Comparto Urbanistico 4 - Lequile, inviava, in riferimento alla nuova proposta progettuale del Piano in oggetto, la seguente documentazione:

- Rapporto Preliminare Ambientale di verifica di assoggettabilità a VAS;
- documentazione fotografica;
- elaborati su supporto informatico;

con nota prot. n. 10671 del 24.06.2013, pervenuta in data 02.07.2013 agli atti del Servizio Ecologia, la Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, riteneva in via generale di esprimere un parere di competenza positivo al progetto in oggetto con alcune prescrizioni:

considerato che:

- l'Autorità procedente è il Comune di Lequile;
- l'Autorità competente è l'Ufficio Valutazione Ambientale Strategica (VAS), presso il Servizio Ecologia dell'Assessorato all'Ecologia (ora Assessorato alla Qualità dell'Ambiente) della Regione Puglia

(Circolare n. 1/2008 ex DGR n. 981 del 13.06.2008);

- l'Ente preposto all'approvazione definitiva del Piano di Lottizzazione è il Comune di Lequile. Tale Piano è stato adottato con Delibera di C.C. n. 16 del 21.06.2012; successivamente il C.C. ha preso atto, con Delibera n. 14 del 30.04.2013, delle intervenute modifiche progettuali;

si procede in questa sezione, valutati gli atti amministrativi e la documentazione tecnica fornita, ad illustrare le risultanze dell'istruttoria relativa alla verifica di assoggettabilità a VAS della "Piano di lottizzazione del Comparto 4 del PRG di Lequile", sulla base dei criteri previsti nell'Allegato I alla Parte II del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., anche alla luce dei pareri resi dai Soggetti Competenti in materia ambientale intervenuti nel corso del procedimento.

1. Caratteristiche del Piano di Lottizzazione del Comparto 4 del PRG di Lequile.

Oggetto del presente provvedimento è il "Piano di Lottizzazione del Comparto 4" (così come trasmesso dal Comune di Lequile con nota prot. n. 11677 del 17.10.2012 e modificato dalla nuova proposta trasmessa con nota prot. n. 4454 del 13.05.2013). Tale PdL, attuativo delle perimetrazioni e previsioni del vigente PRG, è stato adottato con Delibera di C.C. n. 16 del 21.06.2012 e poi modificato con Delibera di C.C. n. 14 del 30.04.2013. Il Piano Regolatore Generale vigente classifica l'area in oggetto come Zona C2 Intensiva Direzionale B: il comparto è localizzato in posizione baricentrica rispetto al nucleo dell'abitato di Lequile, compreso tra il Comparto 1 (centro storico), Comparto 2 (semintensivo in fase di completamento) e Comparto 3 (in fase di completamento) (pagg. 21 e 39 "Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS" prot. n. 8960 del 29.10.2012). Nello specifico i terreni ricadenti nel perimetro oggetto del presente Piano di Lottizzazione sono censiti al N.C.T. del Comune di Lequile ai Fogli 5 e 6.

Occorre precisare che il Piano di Lottizzazione non interessa l'intero Comparto 4 così come perimetrato dal P.R.G., in quanto una porzione dello stesso, in direzione nord-ovest, è occupata da edilizia spontanea realizzata abusivamente negli anni '70; successivamente ed a stralci, le Amministrazioni comunali hanno provveduto all'urbanizzazione della stessa (pag. 12 "Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS" prot. n. 8960 del 29.10.2012). Tale superficie di circa 24.400 m², zona 1 - edilizia esistente e di completamento, è stata stralciata dal comparto in oggetto.

Come evidenziato in premessa il Comune di Lequile con Deliberazione di C.C. n. 14 del 30.04.2013 ha preso atto delle modifiche progettuali al PdL, prodotte sulla scorta delle interlocuzioni tra il Comune e gli Uffici del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia, finalizzate a lasciare libera dalla edificazione l'area annessa alla Chiesa del SS. Redentore tenendo altresì in considerazione la presenza di altri edifici vincolati della zona, quali la Chiesa Matrice ed il Palazzo Saluzzo (pag. 3 "Relazione descrittiva"). Il Piano di lottizzazione risulta caratterizzato dai seguenti parametri edilizi (pag. 9 "Relazione descrittiva"):

- Superficie territoriale = 138.103 m²;
- Aree per la viabilità = 24.380 m²;
- Capacità insediativa = 1.535 abitanti;
- Superficie fondiaria = 51.180 m²;
- Aree a standard = 62.540 m².

La pertinenza del piano per l'integrazione delle considerazioni ambientali, ed in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile, nonché per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente, risiede principalmente nelle scelte progettuali che devono essere orientate alla sostenibilità ambientale.

I problemi ambientali pertinenti al Piano sono legati principalmente alla conseguente trasformazione urbanistica che verrà attuata e che determinerà aumento del carico urbanistico e delle pressioni ambientali (consumo di suolo, aumento di inquinamento atmosferico ed acustico dovuto al traffico veicolare, aumento dei consumi idrici ed energetici, aumento della produzione di rifiuti).

2. Caratteristiche delle aree interessate dal Piano di Lottizzazione del Comparto 4 del PRG di Lequile. L'area interessata dal Comparto n. 4, è delimitata a nord da via S. Nicola, a sud da via San Pietro in Lama, ad est da via Roma ed ad ovest dalla variante esterna all'abitato di Lequile della S.S. 101, Lecce - Gallipoli. Il terreno presenta un andamento pressoché pianeggiante, con una altitudine variabile tra i m 33.62 s.l.m. ed i m 35.92, con una leggera inclinazione verso ovest; è presente, in direzione sud-ovest un canale di raccolta acque piovane, oggetto di recente ampliamento, che convoglia la acque meteoriche del centro abitato di Lequile verso la vasca di trattamento delle acque di prima pioggia e successivamente verso il recapito finale (pag. 39-40 "Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS" prot. n. 8960 del 29.10.2012).

Il contesto territoriale, contraddistinto da una morfologia sub-pianeggiante, con pendenze ed escursioni altimetriche nel complesso abbastanza modeste, ricade quasi integralmente all'interno di una depressione morfologica di origine tettonica che, con una forma stretta ed allungata, si estende da Calimera fino a Novoli, sviluppandosi lungo un asse di allungamento di tipo "appenninico", ovvero orientato secondo una direttrice NW-SE. La modalità di deflusso delle acque appare influenzata soprattutto dal grado e dal tipo di permeabilità delle varie formazioni affioranti e dalla distribuzione delle unità idrologiche meno permeabili. Le acque pluviali che si infiltrano nel sottosuolo vanno ad alimentare almeno tre diverse falde acquifere (pag. 68 e 75, ibidem).

In riferimento ai valori paesaggistici e storico-architettonici, l'area di intervento:

- è interessata da un ambito territoriale esteso di tipo C "valore distinguibile" del PUTT/p; all'esterno del perimetro del comparto è posta la segnalazione archeologica "Menhir aia della Corte";
- come indicato nel "Rapporto preliminare di verifica di assoggettabilità a VAS" prot. n. 6186 del 24.06.2013 (pag. 25) è interessata dalla presenza di una conca e depressione alluvionale (bacino endoreico);
- è interessata dall'area annessa del vincolo architettonico "Chiesa del SS. Redentore", individuato dalla carta dei Beni culturali, e conseguentemente dal PPTR (6.3.1. Componenti culturali e insediative - UCP area di rispetto);

In riferimento alle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica, per l'area di intervento l'Autorità di Bacino della Puglia con nota prot. n. 13732 del 22.11.2012 ha rilevato che l'intervento in oggetto non ricade in area perimetrata in virtù dell'annullamento del PAI operata dalla sentenza n. 127/09 del 24.06.2009 emessa dal Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche, pertanto non è dovuto il rilascio del parere di conformità al PAI; tuttavia, poiché è in corso nel territorio comunale di Lequile l'iter per la riapprovazione del PAI, con l'attivazione di uno specifico tavolo tecnico, dagli studi effettuati dalla stessa Autorità, risulta che l'area oggetto di lottizzazione è interessata da un grado di pericolosità molto elevato al punto da pregiudicare le trasformazioni previste.

Infine, relativamente ad altre criticità ambientali presenti nell'ambito territoriale, si segnalano i seguenti aspetti.

- l'area di intervento ricade interamente nelle "aree soggette a quali-quantitativa" del Piano di Tutela delle Acque della Regione Puglia (PTA)
- dal punto di vista dello smaltimento dei rifiuti, sulla base dei dati resi disponibili dal Servizio Regionale Rifiuti e Bonifiche (<http://www.rifiutiebonifica.puglia.it>), il Comune di Lequile, ha una percentuale di raccolta differenziata per l'anno 2013 pari a 26,08%, a fronte di una percentuale di 28,65% nel 2012;
- dal punto di vista della qualità dell'aria, si segnala che, secondo il PRQA, il comune di Lequile è classificato come zona di mantenimento D ("comuni nei quali non si rilevano valori di qualità dell'aria critici, né la presenza di insediamenti industriali di rilievo"), in cui applicare misure per l'edilizia finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera.

3. Caratteristiche degli impatti potenziali sull'ambiente derivanti dall'attuazione del Piano di Lottizzazione del Comparto 4 del PRG di Lequile.

Il Piano di lottizzazione in oggetto, esteso su di una superficie superiore ai 10 Ha, riguarda una porzione del territorio di Lequile posta a nord ovest del centro abitato in un'area peri-urbana caratterizzata dalla parziale presenza di seminativo (fonte: carta di uso del suolo disponibile sul sito cartografico della Regione Puglia www.sit.puglia.it). Nello specifico l'area di interesse costituisce una parte del Comparto 4 perimetrato dal PRG, così come ridimensionato per la sottrazione di superfici che in passato hanno ospitato edilizia spontanea. Come dichiarato dall'Autorità procedente e come si evince dalla lettura delle premesse della presente determinazione, la proposta di Piano è stata modificata a seguito dell'interlocuzione con gli Uffici del Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia che hanno segnalato la presenza di beni tutelati la cui area annessa interferisce con il Piano di lottizzazione in oggetto.

Nel corso della fase di consultazione l'Autorità di Bacino della Regione Puglia ha segnalato che l'intervento in oggetto non ricade in area perimetrata in virtù dell'annullamento del PAI, ma che in realtà "[...] dagli studi effettuati dalla stessa Autorità, risulta che l'area oggetto di lottizzazione è interessata da un grado di pericolosità molto elevato che pregiudicherebbe le trasformazioni previste". Contestualmente ha comunicato che è in corso un tavolo tecnico nell'ambito dell'iter per la riapprovazione del PAI. Nel par. "3.4- Piano di bacino - Stralcio per l'assetto idrogeologico" del "Rapporto ambientale di verifica assoggettabilità a VAS" l'Autorità procedente ha comunicato di aver avviato le attività di interlocuzione con l'AdB, di aver proposto interventi di mitigazione nell'ambito del progetto di "Realizzazione di sistemi di collettamento differenziati per le acque piovane", di aver partecipato altresì alla riunione tenutasi presso la sede di tale Autorità in data 20.02.2011, e che nell'ambito delle attività di concertazione "si è addivenuti alla Determinazione che l'Amministrazione comunale di Lequile, insieme ai propri consulenti definisca un inquadramento delle pericolosità idrauliche in condizioni post-collauda delle opere idrauliche, in fase di ultimazione, da trasmettere alla stessa Autorità nei prossimi mesi, in modo di consentire di tener conto di tali elaborazioni nel prosieguo dell'iter di adozione e approvazione del nuovo PAI per il territorio comunale in argomento".

Analizzando le circostanze di cui sopra, anche alla luce della documentazione pervenuta e dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii., risulta agli atti di questo Ufficio che, al di là degli aspetti formali legati alla non vigenza del Piano stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI), l'Autorità di Bacino di cui alla l.r. 19/2002, ha rappresentato, sulla base dei suoi studi, che l'area in oggetto risulta caratterizzata da un grado di pericolosità molto elevato. Tale circostanza comporta che l'attuazione del Piano, con l'insediamento dei previsti 1.500 abitanti, si riverbera inevitabilmente sul rischio idrogeologico (inteso come grandezza che mette in relazione la pericolosità e la presenza sul territorio di beni in termini di vite umane e di insediamenti urbani, industriali, infrastrutture, beni storici, artistici, ambientali, etc.), circostanza questa ritenuta di rilievo dallo stesso D.lgs 152/2006 e ss.mm.ii..

In conclusione, alla luce delle motivazioni sopra esposte, che si intendono qui integralmente richiamate, sulla base degli elementi contenuti nella documentazione presentata e tenuto conto dei contributi resi dai soggetti competenti in materia ambientale, si ritiene che il Piano di Lottizzazione del Comparto 4 del PRG di Lequile comporti impatti ambientali significativi sull'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici (art. 5, comma 1, lettera c D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.) e debba pertanto essere assoggettata alla procedura di valutazione ambientale strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Si sottolinea che, ai sensi dell'art. 13, comma 3 del D.Lgs. 152/2006 "Il rapporto ambientale costituisce parte integrante del piano o del programma e ne accompagna l'intero processo di elaborazione ed

approvazione". Si comunica inoltre che le attività svolte nel corso della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS di cui alla presente determinazione esauriscono la fase di consultazione in merito alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale (prevista all'art. 13, commi 1 e 2 del D.Lgs. 152/2006), a condizione che, nell'ambito della procedura di VAS che l'Autorità Procedente vorrà avviare in attuazione del presente provvedimento, si garantisca il rispetto delle seguenti indicazioni:

- si valutino al meglio, anche con il supporto dell'Autorità di Bacino che ha attivato il tavolo tecnico previsto dalla normativa che ad oggi risulta ancora in corso (sulla base della documentazione in possesso di questo Ufficio), gli interventi necessari a garantire la effettiva sicurezza idraulica dei luoghi e si esplicitino le azioni, condivise con gli Enti deputati a ciò dalla normativa vigente, che l'Amministrazione comunale intende porre in essere per insediare in sicurezza 1.500 abitanti;
- siano prese adeguatamente in considerazione nel Rapporto Ambientale tutte le criticità ambientali evidenziate nel presente provvedimento, senza pregiudizio del rispetto dei criteri stabiliti nell'Allegato VI alla Parte II del D.Lgs. 152/2006.

Il presente provvedimento:

- è adottato ai sensi della normativa vigente al momento dell'avvio del relativo procedimento, come disposto all'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44, "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica" pubblicata sul BURP n. 183 del 18.12.2012;
- è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a VAS del Piano di Lottizzazione del Comparto 4 del PRG di Lequile;
- fa salve tutte le ulteriori prescrizioni, integrazioni o modificazioni relative al piano in oggetto introdotte dai soggetti competenti in materia ambientale e dagli Enti preposti ai controlli di compatibilità previsti dalla normativa vigente nel corso del procedimento di approvazione delle stesse, anche successivamente all'adozione del presente provvedimento, purché con lo stesso compatibili;
- non esonera l'Autorità procedente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previsti, ivi compresi i pareri di cui alla l.r. 11/2001 e ss.mm.ii. e al D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. in materia di Valutazione di Impatto Ambientale, qualora ne ricorrano le condizioni per l'applicazione;
- è altresì subordinato alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

Vista la Legge Regionale 4.02.1997 n. 7 e ss.mm.ii.;

Vista la DGR n. 3261 del 28.07.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

Visto il D.P.G.R. 22.02.2008, n. 161 con cui è stato adottato l'atto di alta Organizzazione della Presidenza e della Giunta della Regione Puglia che ha provveduto a ridefinire le strutture amministrative susseguenti al processo riorganizzativo "Gaia", - Aree di Coordinamento - Servizi - Uffici;

Visto l'art. 32 della legge n. 69 del 18.06.2009 che prevede l'obbligo di sostituire la pubblicazione tradizionale all'Albo ufficiale con la pubblicazione di documenti digitali sui siti informatici;

Visto l'art. 18 del D. Lgs. n. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" in merito ai principi applicabili ai trattamenti effettuati dai soggetti pubblici;

Visti gli artt. 14 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Richiamato il paragrafo 4 della circolare 1/2008 del Settore Ecologia di cui alla DGR n. 981 del 13.06.2008;

Vista la determinazione n. 99 del 21.05.2012 con cui il Dirigente del Servizio Ecologia, ai sensi dell'art. 45 della l.r. 10/2007, ha delegato le proprie funzioni al Dirigente dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche, VIA e VAS nonché le competenze relative alla valutazione di incidenza.

Visto l'art. 21, comma 1, della Legge Regionale 14 dicembre 2012, n. 44 "Disciplina regionale in materia di valutazione ambientale strategica".

Verifica ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003

Garanzia della riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'albo, salve le garanzie previste dalla L. 241/90 e s.m.i. in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini, tenuto conto di quanto disposto dal D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente Regolamento Regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicazione legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a dati sensibili. Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati esplicitamente richiamati. Non ricorrono gli obblighi di cui agli artt. 26 e 27 del DLgs 33/2013.

"Copertura finanziaria ai sensi della L.R. 28/2001 e Ss.Mm.li."

Il presente provvedimento non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dallo stesso non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso

la Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche energetiche, VIA e VAS

DETERMINA

- di assoggettare il Piano di Lottizzazione del Comparto 4 del PRG di Lequile - Autorità procedente: Comune di San Giovanni Rotondo - alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica di cui agli articoli da 13 a 18 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per tutte le motivazioni espresse in narrativa;
- di notificare il presente provvedimento, a cura dell'Ufficio Programmazione Politiche energetiche VIA e VAS, all'Autorità procedente: Comune di San Giovanni Rotondo;
- di trasmettere il presente provvedimento al Servizio Urbanistica ed al Servizio Assetto del Territorio della Regione Puglia ed all'Autorità di Bacino;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP e sul Portale Ambientale dell'Assessorato alla Qualità dell'Ambiente;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Servizio Segreteria della Giunta Regionale.

Avverso la presente determinazione l'interessato, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. 241/90 e ss.mm.ii., può proporre nei termini di legge dalla notifica dell'atto ricorso giurisdizionale amministrativo o, in alternativa, ricorso straordinario (ex D.P.R. 1199/1971).

La Dirigente dell'Ufficio Programmazione,
Politiche Energetiche V.I.A./V.A.S.
Ing. Caterina Dibitonto
